

# COMUNE DI MASI TORELLO PROVINCIA DI FERRARA

#### **UFFICIO TRIBUTI**

### <u>AVVISO</u>

## **RAVVEDIMENTO OPEROSO TRIBUTI COMUNALI**

A decorrere dal 01/01/2017, è stato modificato il Regolamento Generale delle Entrate Comunali (Delibera CC n. 5 del 07/03/2017), e nello specifico è stato introdotto un nuovo art. 9 denominato "Ravvedimento" come di seguito descritto:

#### Art. 9: Ravvedimento

- 1. La sanzione è ridotta, sempre che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
  - a) **ad un decimo del minimo** nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto , se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
  - a-bis) **ad un nono del minimo** se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore;
  - b) **ad un ottavo del minimo**, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, **entro un anno dall'omissione o dall'errore**;
  - b-bis) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore:
  - b-ter) **ad un sesto del minimo** se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, **oltre due anni dall'omissione o dall'errore**;
  - c) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;

1bis. Le fattispecie di cui alle lettere b), b-bis e b-ter devono intendersi comprensive delle ipotesi di ravvedimento a seguito di violazione per omessa denuncia e conseguente omesso versamento d'imposta laddove l'obbligo di denuncia non sia sottoposto a pena di decadenza.

- 2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
- 3. Non è di ostacolo al ravvedimento l'attività di accertamento afferente annualità diverse ovvero cespiti diversi da quelli oggetto di regolarizzazione da parte del contribuente.

La modifica di cui sopra rende possibile il ravvedimento operoso oltre il termine previsto dalla normativa vigente, alle condizioni sopra esposte.

Si informa inoltre che sul sito istituzionale del Comune (<u>www.comune.masitorello.fe.it</u>) è a disposizione il **calcolo on-line**, attraverso il quale è possibile procedere all'effettuazione del ravvedimento operoso solo per l'annualità in corso e per l'anno precedente oltre ad una informativa specifica.

Per ulteriori chiarimenti è possibile rivolgersi all'Ufficio Tributi nei seguenti orari:

- dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00
- Giovedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30

Tel. 0532/819113 int. 5 e-mail c.massari@comune.masitorello.fe.it